

Provvedimenti normativi di fine 2023 in materia di lavoro

di Giovanni Francesco Cassano - Dottore Commercialista ODCEC Milano

Con il sopraggiungere della fine dell'anno arriva puntuale la Legge di Bilancio che contiene tutti i provvedimenti che hanno impatto ed effetti diretti nell'anno successivo. Nello specifico parliamo della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata in pari data in G.U n. 303, S.O. n. 40. Sempre il 30 dicembre 2023, in G.U. n. 303, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 216/2023 in attuazione al primo modulo di riforma dell'IRPEF, in applicazione della legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023). Quest'ultimo provvedimento non modifica in via stabile alcuna disposizione di legge vigente in materia di aliquote, scaglioni di reddito e detrazioni fiscali, introducendo esclusivamente una disciplina derogatoria valevole per il solo periodo d'imposta 2024. Vediamo le principali novità contenute nei due provvedimenti.

Nella Legge di Bilancio sono contenuti interventi in materia fiscale (cuneo), previdenziale dei settori pubblici e privati oltre ad alcuni provvedimenti di natura regolatoria della organizzazione degli Enti Pubblici in materia di assunzioni. Di seguito i più importanti:

Al "cuneo fiscale" vengono introdotte le seguenti novità, nella prospettiva di permettere ai destinatari, lavoratori dipendenti, di aumentare la disponibilità di reddito da poter destinare ai consumi:

- è istituito, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un maggior esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati;
- è stabilito un aumento, per il periodo d'imposta 2024, dei fringe benefit;
- welfare aziendale: è confermata anche per il 2024, la riduzione dal 10 al 5% della tassazione agevolata

per i premi di produttività.

Misure per il lavoro femminile

Per le lavoratrici madri è previsto, per il triennio 2024-2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Limitatamente al 2024, lo stesso esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di due figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo (commi da 180 a 182). La misura massima di tale esonero annuale è pari ad euro 3.000.

Per tre anni (2024-2026), è inoltre previsto un esonero contributivo totale in caso di assunzione di donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del cd. "reddito di libertà". Il beneficio è previsto entro un limite massimo 8.000 euro su base annua ed ha una durata di 24 mesi se l'assunzione avviene con contratto a tempo indeterminato, di 12 in caso di assunzione a tempo determinato e di 18 mesi nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

Circolare per il Professionista in collaborazione tra 24 Ore Professionale e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano 35

NEWS E APPROFONDIMENTI Rassegna del Professionista

Misure di natura previdenziale

Trattamento pensionistico per lavoratori con sistema contributivo:

- viene modificata, per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale, la misura minima

posta come condizione per il riconoscimento del trattamento secondo una delle possibili tipologie di pensione anticipata con 64 anni e 20 di contributi, finora pari a 2,8 volte la misura dell'assegno sociale; tale misura viene stabilita pari a 3,0 volte l'assegno sociale per gli uomini e le donne senza figli, 2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con almeno due figli. Per tale forma di pensionamento anticipato, si stabilisce un limite transitorio di importo, pari a 5 volte il trattamento minimo (comma 125, lett. b);

- viene stabilito che il requisito di 20 anni di anzianità contributiva previsto per la suddetta forma di pensionamento anticipato sia adeguato alla speranza di vita (comma 125, lett. c));
- viene riconosciuta la possibilità di riscattare i periodi non coperti da retribuzione, antecedenti il 1° gennaio 2024, per i lavoratori che rientrano nel sistema contributivo integrale, non titolari di pensione, nella misura massima di 5 anni anche non continuativi (commi da 126 a 130);
- viene modificata la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2024, riducendo la rivalutazione delle pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo dal 32 al 22%;
- viene prorogato l'istituto dell'APE sociale per il 2024 ed elevato il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi (commi 136 e 137);
- viene esteso l'istituto Opzione donna alle lavoratrici che maturano i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2023, al contempo elevando il requisito anagrafico da 60 a 61 anni (comma 138);
- viene estesa Quota 103 a chi raggiunge i requisiti previsti (63 anni di età più 41 anni di contributi) nel corso del 2024, disponendo che la pensione così maturata sia liquidata con il sistema contributivo integrale.

Altre misure

Viene prevista la modifica dei criteri di calcolo dell'indennità per i congedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del bambino. Alla misura specifica già prevista per un solo mese, pari all'80% della retribuzione, si aggiunge una misura specifica, pari al 60% della retribuzione, per un altro mese, la quale è ulteriormente elevata all'80% per il 2024 (comma 179).

Il Decreto legislativo n. 216/2023

Il D.Lgs. n. 216/2023 prevede la revisione dell'IRPEF, con il passaggio da un sistema di quattro aliquote ad un sistema con tre. Contestualmente, è previsto un taglio delle detrazioni fiscali per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

Entrando nello specifico del decreto, all'articolo 1 è prevista, per l'anno 2024, la rimodulazione della curva IRPEF con nuovi scaglioni di reddito ed aliquote, per il calcolo dell'imposta lorda.

- Fino a 28.000 euro = aliquota del 23%
- Oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro = aliquota del 35%
- Oltre i 50.000 euro = aliquota del 43%

Contestualmente, è previsto, sempre per il 2024, in presenza di un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro, l'aumento della detrazione per lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro. Inoltre viene aumentata fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente, parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

In favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, viene previsto un trattamento integrativo (ex bonus Renzi) pari ad euro 100 mensili qualora l'imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente con esclusione dei redditi da pensione e di quelli assimilati al lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente, diminuita dell'importo di 75 euro e rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Il trattamento così riconosciuto non concorre alla formazione del reddito.

Circolare per il Professionista in collaborazione tra 24 Ore Professionale

e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano 36 NEWS E APPROFONDIMENTI Rassegna del Professionista

Molto interessante è il contenuto dell'art. 4 che, al comma 1, prevede per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 (ossia, per i contribuenti con periodo d'imposta

coincidente con l'anno solare, il 2024) titolari di:

- reddito d'impresa, da intendersi come i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, le società di persone ed equiparate ex art. 5 del TUIR,

- esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del TUIR, che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato venga maggiorato – ai fini della determinazione del reddito – di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato ai sensi del successivo comma 3, nel rispetto di quanto previsto al comma 4.

Le condizioni soggettive per poter usufruire di tale agevolazione sono le seguenti:

- i soggetti devono aver esercitato l'attività nel periodo d'imposta 2023 per almeno 365 giorni;
- l'impresa si trovi in condizioni di normale operatività, stante la necessità di realizzare incrementi occupazionali; sono quindi escluse le imprese in liquidazione ordinaria nonché quelle che si trovano in stato di liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi d'impresa di natura liquidatoria.

Le condizioni oggettive sono:

- 1) che l'incremento occupazione rilevi solo a condizione che il numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato nel 2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nell'esercizio 2023; valutazione da effettuare al netto dei lavoratori trasferiti tra società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo allo stesso soggetto sotto ogni forma. La verifica deve essere effettuata sulla base delle ULA (unità lavorative per anno), confrontando la media dei dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2023 con il numero dei dipendenti a tempo indeterminato presenti al 31 dicembre 2024.

Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minore tra:

- il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti;
- l'incremento del costo complessivo del personale dipendente classificabile nell'art. 2425, comma 1,

lettera B), numero 9), del c.c. rispetto a quello relativo all'esercizio 2023;

2) il numero complessivo dei dipendenti, a seguito della verifica alla fine del periodo d'imposta 2024, deve

essere comunque superiore al livello occupazionale di riferimento, fissato nel periodo d'imposta 2023.

Nell'ipotesi di assunzione di lavoratori appartenenti a particolari categorie, destinatarie di tutela, può essere riconosciuta una ulteriore misura agevolativa pari al massimo del 10%. I soggetti destinatari sono lavoratori svantaggiati o con disabilità, individuati nell'allegato 1 del decreto. Si attende un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, in coordinamento con il Ministero del lavoro, ove verranno fissati i criteri per la definizione delle percentuali utili per i soggetti svantaggiati entro il limite del 10%.